

Assicurazione di protezione giuridica dei pazienti

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

	Art.		
1. Basi dell'assicurazione		1. Basi dell'assicurazione	
Assicuratore	1.1	1.1 Assicuratore	La società che presiede l'assicurazione di protezione giuridica dei pazienti è la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, Monbijoustrasse 5, 3011 Berna (di seguito «Protekta»), che ha l'obbligo di erogare le prestazioni assicurate secondo quanto stabilito nelle disposizioni seguenti.
Disposizioni applicabili	1.2	1.2. Disposizioni applicabili	Si applicano le presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA), la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l'ordinanza sulla sorveglianza (OS).
Contratto collettivo	1.3	1.3. Contratto collettivo	La protezione giuridica è garantita alle e ai pazienti in virtù del contratto collettivo stipulato tra la CONCORDIA Assicurazioni SA, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna (di seguito «CONCORDIA») e la Protekta.
Forma scritta, forme di testo equiparate	1.4	1.4 Forma scritta, forme di testo equiparate	In linea di principio, altre forme che consentono una prova per testo sono equiparate alla forma scritta. Il ricorso alle altre forme può comportare maggiori rischi in relazione alla protezione dei dati. La Protekta e la CONCORDIA non rispondono per un comportamento di cui la/lo stipulante è responsabile in prima persona.
2. Persone assicurate		2. Persone assicurate	Sono assicurate tutte le persone che hanno stipulato un'assicurazione complementare DIVERSA ^{care} o DIVERSA ^{premium} presso la CONCORDIA.
3. Validità temporale		3. Validità temporale	Sono assicurati i casi di protezione giuridica che insorgono e sono notificati durante il periodo di validità del contratto. Un caso di protezione giuridica ha inizio nel momento in cui avviene una violazione del contratto o nel momento in cui il fornitore di prestazioni compie un atto illecito.
4. Validità territoriale			
5. Casi di protezione giuridica assicurati			
Controversie contrattuali e di responsabilità civile con fornitori di prestazioni	5.1		
Sussidiarietà	5.2		
Esclusione della protezione giuridica	5.3		
6. Prestazioni assicurate			
Prestazioni coperte	6.1		
Estensione delle prestazioni	6.2		
Regolamentazione della cessione	6.3		
Prestazioni non coperte	6.4		
7. Obblighi della persona assicurata			
Notifica del caso di protezione giuridica	7.1		
Obbligo di collaborazione	7.2		
8. Elaborazione di un caso di protezione giuridica			
9. Procedura in caso di divergenze di opinioni			
10. Foro competente			

4. Validità territoriale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

5. Casi di protezione giuridica assicurati

In relazione a danni alla salute della persona assicurata, sono assicurate le seguenti controversie:

5.1. Controversie contrattuali e di responsabilità civile con fornitori di prestazioni

Sono assicurate le controversie contrattuali e di responsabilità civile con medici, dentiste, dentisti, odontotecnici, odontotecnici, igieniste e igienisti dentali, chiropratiche, chiropratici, ospedali o altri fornitori di prestazioni mediche, riconosciuti dalla CONCORDIA e autorizzati a praticare dall'autorità sanitaria.

5.2. Sussidiarietà

Nei casi di cui al punto 5.1, il diritto alla protezione giuridica sussiste soltanto se e nella misura in cui l'erogazione di prestazioni non spetti ad altri assicuratori.

5.3. Esclusione della protezione giuridica

La protezione giuridica non è accordata:

- nei casi non specificati;
- nei casi insorti prima della stipulazione delle assicurazioni complementari DIVERSA^{care} o DIVERSA^{premium};
- in relazione a prestazioni psichiatriche o psicoterapeutiche;
- in relazione a ricoveri a scopo di assistenza;
- in caso di controversie riguardanti i premi;
- quando il valore litigioso è inferiore a CHF 500;
- per la difesa contro pretese di risarcimento di danni;
- in relazione a reati commessi intenzionalmente e a casi di protezione giuridica provocati con intenzione;
- in relazione a guerre e disordini;
- in relazione al semplice recupero di crediti e nei casi riguardanti crediti ceduti;
- in caso di contenziosi tra la persona assicurata e la Protekta, i suoi organi o incaricati;
- in caso di contenziosi tra la persona assicurata e la CONCORDIA, i suoi organi o incaricati.

6. Prestazioni assicurate

6.1. Prestazioni coperte

La protezione giuridica dei pazienti contempla le seguenti prestazioni:

- consulenza e informazioni in materia dei diritti della persona assicurata;
- difesa giudiziale ed extragiudiziale degli interessi;
- assunzione dei costi.

6.2. Estensione delle prestazioni

Le prestazioni erogate pro sinistro assicurato prevedono i seguenti tetti massimi: CHF 300'000 (DIVERSA^{care}) e CHF 500'000 (DIVERSA^{premium}) per casi in Europa e CHF 50'000 per casi al di fuori dell'Europa, e coprono:

- onorari di avvocate e avvocati;
- costi di perizie commissionate dalla o dal giudice o dalla Protekta;
- spese processuali e spese ripetibili.

Si tratta di un'assicurazione contro i danni, ovvero, a fronte di un caso di protezione giuridica assicurato, la Protekta non eroga un importo fisso bensì rimborsa le spese effettivamente sostenute.

6.3. Regolamentazione della cessione

Le spese processuali e le spese ripetibili conferite alla persona assicurata per via giudiziaria devono essere cedute alla Protekta fino a copertura delle prestazioni da essa effettivamente erogate.

6.4. Prestazioni non coperte

Non sono coperti:

- risarcimenti danni;
- costi a carico della responsabilità civile di persone terze.

7. Obblighi della persona assicurata

7.1. Notifica del caso di protezione giuridica

La persona assicurata deve comunicare immediatamente l'insorgere del caso di protezione giuridica alla Protekta o alla CONCORDIA per telefono o, dietro loro richiesta, per iscritto.

7.2. Obbligo di collaborazione

La persona assicurata deve collaborare con la Protekta nell'elaborazione del caso, conferendole le procure e trasmettendole le informazioni necessarie. Inoltre la persona assicurata deve inoltrare immediatamente alla Protekta tutte le comunicazioni indirizzate a sé medesima, in particolare quelle ricevute dalle autorità.

In caso di violazione colpevole degli obblighi qui elencati, le prestazioni possono essere ridotte per coprire i costi aggiuntivi sostenuti.

8. Elaborazione di un caso di protezione giuridica

La Protekta, d'intesa con la persona assicurata, adotta le misure necessarie per difenderne gli interessi. Nel caso in cui sia necessario ricorrere a un'avvocata o a un avvocato, specie in procedimenti giudiziari o amministrativi o qualora emergano conflitti d'interessi, la persona assicurata può proporre un nominativo di sua scelta. Se la scelta non viene approvata, la persona assicurata ha la possibilità di proporre altri tre nominativi di avvocate o avvocati che esercitano in studi legali diversi. Uno dei nominativi proposti deve essere accettato. Qualora la persona assicurata decidesse di cambiare legale senza validi motivi, dovrà farsi carico delle spese che ne derivano.

9. Procedura in caso di divergenze di opinioni

Se le opinioni sulla conduzione della pratica sono divergenti, soprattutto nel caso in cui le probabilità di un esito favorevole sono considerate nulle, la persona assicurata può chiedere l'apertura di una procedura d'arbitrato. Le due parti designano di comune accordo una o un arbitro. Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni del codice di diritto processuale civile svizzero (codice di procedura civile, CPC). Se la persona assicurata intenta un processo a proprie spese e ottiene un risultato più favorevole rispetto alla valutazione espressa dalla Protekta, ha diritto a percepire le prestazioni contrattuali.

10. Foro competente

Come foro competente viene designato il domicilio svizzero della persona assicurata o la sede della Protekta a Berna.



Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono +41 41 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch